



COMUNE DI ROMAGNANO SESIA

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29 novembre 2019

INDICE

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1. - Finalità della disciplina della polizia urbana
- Art.2. - Oggetto e limiti di applicazione
- Art.3. - Definizioni
- Art.4. - Concessioni ed autorizzazioni
- Art.5. - Vigilanza

CAPO II.

SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

- Art.6. - Disposizioni generali a salvaguardia dell'ambiente urbano
- Art.7. - Occupazione di suolo pubblico
- Art.8. - Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art.9. - Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali ed altre installazioni temporanee su aree pubbliche
- Art.10. - Installazione di tende solari
- Art.11. - Collocazione di espositori, vetrine - Esposizione di merci.
- Art.12. - Commercio su aree pubbliche
- Art.13. - Esposizione di banchetti su suolo pubblico per propaganda politica, per fini sociali, culturali ed umanitari
- Art.14. - Spettacoli e trattenimenti
- Art.15. - Spettacoli su aree pubbliche
- Art.16. - Installazione di chioschi ed edicole
- Art.17. - Divieto di giochi sul suolo pubblico
- Art.18. - Collocamento di condutture

CAPO III.

NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

- Art.19. - Disposizioni di carattere generale
- Art.20. - Rifiuti urbani ed assimilati
- Art.21. - Disposizioni per gli esercizi commerciali in sede fissa
- Art.22. - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche.
- Art.23. - Pulizia dei portici, dei marciapiedi o di altri spazi
- Art.24. - Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art.25. - Sgombero della neve
- Art.26. - Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli su aree pubbliche
- Art.27. - Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche
- Art.28. - Pulizia delle vetrine
- Art.29. - Divieto di getto di opuscoli e foglietti

CAPO IV.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

- Art.30. - Detenzione di animali in centro abitato
- Art.31. - Registrazione dei cani
- Art.32. - Obblighi dei proprietari di cani
- Art.33. - Obbligo di guinzaglio e museruola
- Art.34. - Obbligo di pulizia escrementi
- Art.35. - Cani vaganti
- Art.36. - Divieti riguardanti gli animali
- Art.37. - Spettacoli con animali
- Art.38. - Popolazione felina
- Art.39. - Animali in cattività
- Art.40. - Sanzioni relative al Capo IV

CAPO V.

DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art.41. - Manutenzione degli edifici
- Art.42. - Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Art.43. - Collocamento di targhe o lapidi commemorative
Art.44. - Ornamento esterno ai fabbricati
Art.45. - Depositi in proprietà privata
Art.46. - Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni
Art.47. - Spolveratura di panni e tappeti
Art.48. - Balneazione
Art.49. - Bestiame macellato
Art.50. - Recipienti e contenitori di rifiuti
Art.51. - Viali e giardini pubblici
Art.52. - Vasche e fontane
Art.53. - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità
Art.54. - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico
Art.55. – Alberi, siepi e piantagioni

CAPO VI.

QUIETE PUBBLICA

Art.56. - Inquinamento acustico
Art.57. - Esercizio dei mestieri, arti ed industrie
Art.58. - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
Art.60. - Pubblicità fonica, venditori e suonatori ambulanti
Art.61. - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie
Art.62. - Luoghi di pubblico spettacolo e pubblici esercizi
Art.63. - Campeggio non autorizzato

CAPO VII.

NORME DI SICUREZZA

Art.64.- Sostanze esplosive, infiammabili e combustibili
Art.65.- Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
Art.66.- Fucine e forni
Art.67.- Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
Art.68.- Strumenti da taglio
Art.69.- Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi
Art.70.- Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici
Art.71.- Manutenzione di aree di pubblico transito
Art.72.- Segnalazione e riparazione di opere in costruzione
Art.73.- Ripari ai pozzi, cisterne e simili
Art.74.- Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art.75.- Norma di rinvio
Art.76.- Orari degli esercizi
Art.77.- Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri
Art.78.- Vendita e scorta delle merci
Art.79.- Vendita del pane
Art.80.- Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili prodotti
Art.81.- Requisiti dei locali di vendita
Art.82.- Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali

CAPO IX.

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art.83.- Norma di rinvio
Art.84.- Esercizio del commercio su aree pubbliche
Art.85.- Vendita itinerante

CAPO X

DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art.86.- Esercizio di mestieri girovaghi

Art.87.- Esercizio di guide pubbliche
Art.88.- Venditori di giornali
Art.89.- Baracche o tende per pubblici spettacoli
Art.90.- Forme speciali di vendita

CAPO XI

MANIFESTAZIONI E CORTEI

Art.91.- Processioni - Manifestazioni

CAPO XII

SANZIONI

Art.92.- Accertamento delle violazioni e sanzioni

CAPO XIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.93.- Disposizioni transitorie
Art.94.- Norma di rinvio
Art.95.- Entrata in vigore – Abrogazioni

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale.

La regolamentazione della Polizia Urbana è finalizzata alla tutela dell'integrità del pubblico demanio e del patrimonio indisponibile comunale, garantendo la libertà dei singoli, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la qualità della vita e dell'ambiente e la sicurezza dei cittadini, sovrintendendo al buon andamento della convivenza civile, disciplinando comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità.

ART. 2.

OGGETTO E LIMITI DI APPLICAZIONE

Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art.1, disciplina mediante norme autonome ed integrative o attuative di disposizioni generali o speciali, le seguenti materie:

Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;

Acque pubbliche e suolo pubblico;

Quiete pubblica e privata;

Protezione e tutela degli animali;

Commercio;

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli Agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 3.

Definizioni

Le norme del presente Regolamento si applicano allo spazio urbano ed in particolare:

- a) al suolo di dominio pubblico;
 - b) al suolo di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico;
 - c) alle vie private aperte al pubblico passaggio;
 - d) alle aree di proprietà privata non recintate;
 - e) ai parchi, ai giardini ed alle aree destinate a verde pubblico;
 - f) alle acque interne;
 - g) ai monumenti;
 - h) agli impianti ed alle strutture di uso comune;
 - i) ad ogni altra cosa mobile od immobile che risulti avere natura pubblica o risulti gravata da servitù di uso pubblico;
- Per "fruizione" dei beni comuni si intende il libero e generalizzato uso da parte dei cittadini, nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventiva concessione o autorizzazione.

Per "utilizzo" dei beni comuni si intende l'uso in via esclusiva, a carattere temporaneo, dei suddetti beni, per svolgere attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4.

Concessioni ed autorizzazioni

Quando a norma del presente Regolamento, occorra conseguire preventiva concessione o autorizzazione, questa deve essere richiesta mediante presentazione di istanza, in regola con le leggi in materia di bollo, all'Autorità competente.

L'istanza deve essere corredata dalla documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni deve avvenire nei termini previsti dall'art. 2 della legge n. 241/1990.

Le domande dirette a conseguire le autorizzazioni e le concessioni di cui al comma 1 possono essere soggette a deposito di eventuali cauzioni che, fuori dei casi in cui esse siano determinate dal presente regolamento, sono stabilite, con criteri oggettivi, dalla Giunta Comunale in apposita tabella che ne indica gli importi massimi.

Le autorizzazioni e concessioni di cui al presente regolamento sono, in ogni caso, accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni conseguenti alle attività autorizzate.

Le concessioni e/o autorizzazioni di cui al presente regolamento possono essere revocate o modificate dal Responsabile del competente settore comunale, con provvedimento motivato, in caso di abuso da parte del titolare, nel caso in cui non sussistano più i presupposti per il rilascio delle medesime, per mancato rispetto delle condizioni previste dalla concessione, dall'autorizzazione o dalle norme contenute nel presente Regolamento, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, di tutela della pubblica incolumità o sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.

Le spese relative ai sopralluoghi e ad ogni ulteriore attività amministrativa che si rendessero necessari ai fini del rilascio di autorizzazioni e/o concessioni di cui al presente regolamento, possono essere rese a carico dell'interessato. A tal fine la Giunta Comunale adotta specifica deliberazione di determinazione delle tariffe.

L'eventuale diniego della concessione o dell'autorizzazione deve essere motivato per iscritto.

Le concessioni e le autorizzazioni previste dal presente Regolamento possono essere rinnovate previa presentazione di idonea istanza prima della scadenza.

Art. 5. Vigilanza

Il compito di far osservare le norme del presente Regolamento è attribuito, in via primaria, agli operatori del Corpo di Polizia Locale e a tutti gli operatori appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale, comunque denominati e, nei limiti delle specifiche competenze ed attribuzioni, a tutti coloro che rivestono la qualifica di Ufficiale od Agente di P.G. prevista dall'art.57 del C.P.P.

All'accertamento delle violazioni possono altresì procedere i funzionari comunali o di Enti ed Aziende che erogano servizi pubblici e, ove consentito dalla legge e previsto con specifica convenzione stipulata con l'Autorità Comunale, il personale appartenente ad Enti preposti alla vigilanza.

Gli operatori della Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati nel comma precedente, possono, nell'esercizio delle loro funzioni, e nel rispetto delle leggi vigenti, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose o luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi descrittivi, segnaletici e fotografici, nonché ad ogni altra operazione tecnica, per l'accertamento delle violazioni e per l'individuazione dei responsabili.

CAPO II. SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 6. Disposizioni generali a salvaguardia dell'ambiente urbano

L'applicazione delle norme del presente Regolamento concorre ed integra le disposizioni previste dalle leggi penali o da altre leggi in materia di tutela dell'ambiente, inquinamento atmosferico e delle acque, utilizzo di impianti termici ed esercizio di industrie od altre attività, nonché le disposizioni di altri Regolamenti Comunali che disciplinano materie analoghe.

Art. 7. Occupazione di suolo pubblico

A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, senza la preventiva autorizzazione.

L'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone.

Il rilascio di autorizzazioni inerenti l'occupazione di aree pubbliche e di aree private soggette a pubbliche servitù, è subordinato al preventivo parere degli organi tecnici del Comune, che valutano la compatibilità della richiesta occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, sicurezza stradale, quiete pubblica, tutela ambientale ed architettonica.

Le autorizzazioni rilasciate hanno validità limitata esclusivamente per il luogo e per il tempo in esse indicato.

Allo scadere del termine stabilito nell'autorizzazione l'area occupata deve in ogni caso essere ripristinata e riconsegnata alla disponibilità del concedente, libera da rifiuti ed installazioni.

I ponteggi fissi per attività edilizia, oltre ad uniformarsi alle vigenti disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio del Comune di Romagnano Sesia, devono essere opportunamente allarmati onde ovviare ai pericoli di indebite intrusioni nelle contigue abitazioni private.

Art. 8.
Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le operazioni di carico e scarico di merci effettuate sul suolo pubblico, in luoghi diversi dagli appositi spazi riservati e provvisti del segnale stradale prescritto dalle disposizioni del Codice della Strada., debbono essere autorizzate dai competenti uffici Comunali

Le predette operazioni di carico e scarico merci debbono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni, evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico e nel rispetto degli orari eventualmente prescritti dall'Amministrazione Comunale.

L'esecutore delle operazioni di cui al comma 1 deve provvedere alla conseguente pulizia del suolo che si rendesse eventualmente necessaria a seguito delle predette operazioni.

La richiesta di autorizzazione, deve essere presentata con congruo anticipo al Comune, compatibilmente con le vigenti disposizioni sulla circolazione stradale, viene rilasciato apposito titolo autorizzatorio subordinato al rispetto di opportune prescrizioni e modalità da osservare nel corso dell'occupazione, previo pagamento dell'apposito canone previsto dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, diversamente l'autorizzazione viene negata.

L'inosservanza delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione comporta, a carico del trasgressore in solido con il soggetto autorizzato, al l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 250,00 nonché l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 9.
Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali ed altre installazioni temporanee su aree pubbliche

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante od altre installazioni di arredo, può essere concessa, in corrispondenza degli esercizi pubblici e commerciali, ai titolari delle suddette attività o, in occasione di manifestazioni ed eventi, ai responsabili dell'organizzazione.

I marciapiedi, le banchine e le altre aree destinate alla circolazione veicolare o pedonale possono essere occupati esclusivamente nei limiti e con le modalità consentite dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: Nuovo Codice della Strada. Il rilascio dell'autorizzazione può essere negato qualora le misure minime prescritte dal suddetto codice non siano rispettate, qualora si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico, oppure per motivi di pubblico interesse.

I tavoli, le sedie e gli arredi in genere da esporre sulle aree ottenute in concessione devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e mantenuti in condizioni di perfetta efficienza.

Art. 10.
Installazione di tende solari

L'installazione delle tende solari su suolo di uso pubblico in corrispondenza delle vetrine di pubblici esercizi e attività commerciali o di servizi è sempre soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune, su richiesta del titolare dell'attività con il benestare del proprietario o dell'amministratore dello stabile.

Le tende collocate o sporgenti su aree di uso pubblico devono essere installate mediante strutture di supporto che ne consentano il ripiegamento a ridosso dello stabile al fine di non ostacolare eventuali operazioni di pulizia di aree pubbliche mediante servizio di spazzamento della pavimentazione.

L'autorizzazione viene rilasciata se l'installazione del manufatto rispetta le prescrizioni del Regolamento edilizio e urbanistico, nonché del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

L'autorizzazione può essere negata nel caso in cui, in assenza di marciapiede, la posizione della tenda possa costituire causa d'intralcio per la circolazione veicolare e pedonale.

Le tende installate in corrispondenza degli esercizi di attività d'impresa, sporgenti sul suolo pubblico, sono assoggettate al pagamento del canone previsto dal relativo Regolamento comunale Tosap, in funzione della superficie proiettata sul piano orizzontale.

Art. 11.
Collocazione di espositori, vetrine – Esposizione di merci

L'installazione di espositori o vetrine e simili strutture destinate a fini espositivi, posizionate all'esterno dell'esercizio commerciale, è soggetta ad autorizzazione comunale.

Il titolare o legale rappresentante dell'attività d'impresa interessata, il proprietario o l'amministratore dello stabile, inoltra formale richiesta, unitamente alla proposta progettuale che riguarda il contesto in cui si intende installare il manufatto.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla valutazione favorevole della richiesta da parte degli uffici comunali preposti, in relazione alle vigenti norme urbanistiche e, nel caso di manufatti collocati su percorsi pedonali di uso pubblico, anche a quelle sulla disciplina sulla circolazione stradale.

Qualora le installazioni di detti manufatti richiedano modificazione o alterazioni temporanee dello stato dei luoghi o la loro parziale indisponibilità, il richiedente, fatti salvi i diritti di terzi, è tenuto alla stipulazione di apposita convenzione con il Comune ed alla costituzione del deposito cauzionale a titolo di garanzia stabilito dalla Giunta Comunale negli importi previsti dall'articolo 4 comma 4 del presente Regolamento.

I relativi oneri, compresi quelli previsti dal vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono a carico del richiedente.

Alla scadenza della convenzione, il titolare dell'autorizzazione è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 12.

Commercio su aree pubbliche

Le attività mercatali e quelle fieristiche inerenti il commercio su aree pubbliche sono consentite nelle aree appositamente attrezzate e sono soggette alle disposizioni delle vigenti leggi e regolamenti in materia.

L'attività di vendita su aree pubbliche, svolta in forma itinerante con autoveicolo da parte dei soggetti provvisti di regolare autorizzazione, quando la sosta del veicolo, a scopo di vendita, riguarda l'occupazione di aree di uso pubblico destinate alla circolazione stradale, è consentita oltre che nel rispetto delle richiamate disposizioni legislative ed a quelle in materia igienico-sanitaria e con l'osservanza delle norme del Codice della Strada.

Non è comunque ammessa su aree sterrate, in prossimità di cantieri ove siano in corso lavori di scavo o altre movimentazione di materiali polverosi e nei luoghi vietati dall'Autorità comunale con apposita ordinanza.

Non è consentito effettuare la vendita in prossimità delle chiese durante le funzioni religiose.

Nei pressi del cimitero può essere ammessa unicamente la vendita di ceri, piante e fiori.

Durante lo svolgimento del mercato settimanale e della fiera di merci, la vendita itinerante è consentita anche al di fuori dell'area mercatale.

Art. 13.

Esposizione di banchetti su suolo pubblico per propaganda politica, per fini sociali, culturali ed umanitari

L'occupazione di spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, per comizi o attività analoghe in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, deve essere autorizzata dal competente Ufficio comunale.

Tali occupazioni sono subordinate alle disposizioni del predetto Regolamento ed a quelle del Codice della Strada.

Chiunque senza la prescritta autorizzazione occupa il suolo pubblico per la raccolta di firme, per comizi ed attività analoghe in periodi diversi da quelli che precedono Elezioni o Referendum è in ogni caso tenuto ferme le eventuali sanzioni previste dalla legge, alla corresponsione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

I richiedenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le prescrizioni riportate nei relativi provvedimenti comunali.

Art.14.

Spettacoli e trattenimenti

Ai titolari di attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e a quelli provvisti delle licenze di pubblica sicurezza per l'esercizio di pubblico spettacolo e di trattenimento di sale pubbliche per biliardi o altri giochi leciti, è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti da cui possa derivare pregiudizio sia ai beni pubblici e privati che alla quiete pubblica.

Art. 15.

Spettacoli su aree pubbliche

L'occupazione del suolo pubblico con impianti vari, installati ai fini di manifestazioni deve essere preventivamente autorizzata.

Fatte salve le vigenti disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e ogni altra disposizione in materia di sicurezza pubblica e prevenzione incendi, alla domanda di autorizzazione per occupazione di suolo pubblico deve essere allegata documentazione relativa alle modalità dell'occupazione stessa, agli impianti installandi, agli impianti elettrici e allo smaltimento dei rifiuti.

In caso di pluralità di richieste attinenti allo stesso luogo e allo stesso periodo, il Settore competente al rilascio della concessione di suolo pubblico deve considerare oltre all'ordine cronologico di presentazione della domanda anche l'esigenza di assicurare una rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

La domanda e la documentazione debbono essere presente almeno 60 giorni prima della data della manifestazione qualora questa presenti un livello di rischio "moderato/elevato" o un livello di rischio "molto elevato" ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 29/12/2014 n. 59-870 e dell'accordo Conf. Unificata Stato Regioni n. 91 del 05/08/2014. La domanda e la documentazione debbono invece essere presentate almeno 45 giorni prima della data della manifestazione qualora questa presenti un livello di rischio "molto basso/ basso" ai sensi della predetta Deliberazione della Giunta Regionale e dell'accordo Conf. Unificata Stato Regioni.

La licenza è rilasciata previa verifica dell'agibilità dei luoghi in cui si intende svolgere la manifestazione, dell'idoneità statica delle strutture allestite, delle certificazioni redatte dai tecnici abilitati all'installazione degli eventuali impianti e mezzi antincendio qualora previsti.

In caso di manifestazioni/eventi che prevedano un afflusso di persone superiore alle 200, l'autorizzazione allo svolgimento è subordinata alle verifiche e alle prescrizioni di sicurezza stabilite dalla Commissione Comunale di vigilanza sui locali e gli impianti destinati ad ospitare dette manifestazioni/eventi, ovvero dalla Commissione Provinciale di vigilanza nei casi previsti dalla normativa.

In tutte le manifestazioni deve essere assicurata, da parte dei soggetti promotori, la disponibilità di adeguati servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

I promotori della manifestazione o i loro incaricati debbono essere presenti durante la manifestazione o comunque reperibili con celerità e debbono vigilare perché siano rispettate le eventuali prescrizioni stabilite relativamente allo svolgimento della manifestazione.

Chiunque organizza una manifestazione comportante l'occupazione di suolo pubblico senza avere conseguito l'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo è in ogni caso tenuto, ai sensi del vigente Regolamento Comunale, alla corresponsione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sono fatte salve le sanzioni stabilite dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle altre disposizioni di legge.

L'organizzatore della manifestazione che viola l'obbligo prescritto dal comma 6 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 a Euro 500.00.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al T.U.L.P.S. e alle altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 16.

Installazione di chioschi ed edicole

L'autorizzazione alla collocazione sul luogo pubblico di edicole e chioschi, ovvero per l'installazione di postazioni di vendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando contrasta con la disciplina della circolazione stradale.

L'autorizzazione, fatto salvo comunque il rispetto delle normative in materia, è subordinata al parere favorevole del Settore Urbanistica e della Polizia Locale.

Art. 17.

Divieto di giochi sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico adibito al transito veicolare o pedonale è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva o ricreativa, quando ciò può costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità o intralcio alla circolazione.

E' vietato, inoltre, lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose.

E' tuttavia possibile ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento su strada o area pubblica di manifestazioni sportive: corse ciclistiche, gare podistiche e simili.

A tal fine il responsabile dell'organizzazione deve presentare apposita istanza, con indicato il percorso di gara, all'autorità competente e all'ente proprietario delle strade interessate, nei tempi e nei modi indicati nell'art. 9 del D.Lgs 285/92 (Nuovo Codice della Strada).

L'autorizzazione riporta le condizioni che dovranno essere osservate per lo svolgimento della manifestazione sportiva.

Art. 18.

Collocamento di condutture e luminarie

L'autorizzazione al collocamento ed alla manutenzione di condutture aeree o interrate di energia elettrica, gas metano, linee telefoniche e di cavidotti in genere, nonché di impianti temporanei di luminarie o festoni in occasione di feste, sagre, ecc., è concessa in seguito alla presentazione di regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei Regolamenti Comunali.

L'autorizzazione all'installazione di luminarie o festoni in occasioni di feste, eventi o manifestazioni è rilasciata dalla Polizia Locale previa verifica che gli elementi decorativi da apporre siano privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

Ove i predetti impianti di luminarie o festoni insistano su suolo pubblico non di competenza comunale, l'autorizzazione comunale è subordinata al rilascio di Nulla Osta dell'Autorità proprietaria del suolo interessato.

Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza tale da consentire il regolare transito sulla via.

Il richiedente è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti che hanno formulato la richiesta.

L'autorizzazione indicherà le prescrizioni che dovranno essere rispettate nello svolgimento dei lavori, ferma restando l'applicazione del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone stabilito per l'occupazione del suolo pubblico.

Il titolare dell'autorizzazione avrà l'obbligo di rimuovere, a proprie spese, le installazioni di qualunque natura, dietro richiesta dei competenti uffici comunali, quando ciò si renda necessario per esigenze di pubblico interesse.

Sono a carico del titolare dell'autorizzazione tutte le opere necessarie per il ripristino della manomissione del suolo pubblico conseguenti all'installazione dei manufatti in argomento.

I titolari delle autorizzazioni dovranno attenersi alla prescrizioni ed alle indicazioni impartite dal Comune.

La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata dal titolare dell'autorizzazione con congruo anticipo all'ufficio competente e, qualora l'intervento interessi aree di uso pubblico destinate alla circolazione stradale, anche alla Polizia Locale.

I titolari delle relative autorizzazioni dovranno adoperarsi affinché gli impianti siano eseguiti a regola d'arte e siano mantenuti in condizioni di piena efficienza.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di manutenzione dei predetti impianti o installazioni a spese del titolare dell'autorizzazione, che in detti casi dovrà mettere a disposizione dell'ufficio comunale competente il personale e le attrezzature necessarie.

I manufatti, di cui ai commi precedenti che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non dovessero presentare sufficienti garanzie di solidità ed efficienza, dovranno essere sostituiti o riparati, in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei titolari delle autorizzazioni o dei soggetti obbligati ai sensi di legge.

In caso di inadempienza, a seguito di formale invito, l'Amministrazione si riserva di intervenire direttamente a spese dei titolari dell'autorizzazione.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa ai sensi del presente regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

CAPO III. NETTEZZA DEL SUOLO E DELL' ABITATO

Art. 19. Disposizioni di carattere generale

Ferma restando l'applicabilità delle vigenti disposizioni in materia di igiene e tutela dell'ambiente, tutti i luoghi pubblici, le aree private soggette a servitù pubbliche, i corsi o specchi d'acqua o le sponde o ripe dei medesimi, nonché i cortili o i luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgomberi da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.

A tale fine è vietato deporvi, o lasciarvi cadere in qualunque ora del giorno e della notte, materia liquida o solida, acqua, rifiuto, animali morti, residui vegetali, materiale di demolizione, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo con qualsivoglia materiale, senza autorizzazione.

I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

Art. 20 Rifiuti urbani ed assimilati

Il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati è disciplinato dalle norme dell'apposito Regolamento Comunale.

Il conferimento dei rifiuti deve essere effettuato con i tempi e le modalità indicate dal Regolamento di cui al comma precedente.

I materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni edili devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente

alla discariche autorizzate, secondo le modalità previste, utilizzando mezzi di trasporto idonei.

E' lecito l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza e foto trappole ai sensi del relativo regolamento Comunale per finalità di controllo, volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose. E' altresì lecito l'utilizzo del predetto sistema di videosorveglianza a mezzo di foto-trappole volto a monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti.

La violazione del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 50.00 a Euro 500.00. Si applica l'articolo 13 comma 1 della L. 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 21.

Disposizioni per gli esercizi commerciali in sede fissa

I titolari di esercizi commerciali, di somministrazione e di altre attività, autorizzati all'occupazione di suolo pubblico hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia del suolo oggetto di occupazione e dell'area circostante.

I soggetti di cui al comma precedente hanno anche l'obbligo di collocare, entro l'area occupata, almeno un contenitore di rifiuti di capacità adeguata, nonché di un posacenere, a servizio della clientela, e devono provvedere, secondo necessità, allo svuotamento.

Gli stessi devono provvedere giornalmente alla pulizia dell'area antistante la propria attività, rimuovendo gli eventuali mozziconi di sigarette e altro eventualmente gettato dalla propria clientela.

Art. 22.

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche.

E' proibito ai commercianti su aree pubbliche, assegnatari o concessionari di posteggio durante lo svolgimento del mercato o delle fiere, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Gli stessi sono tenuti, al termine dell'orario di vendita e, comunque, prima di allontanarsi, a provvedere alla pulizia dell'area occupata, raccogliendo i rifiuti in adeguati contenitori convenientemente chiusi, che potranno essere lasciati in corrispondenza dell'area occupata.

Per coloro che esercitano la vendita in forma itinerante è fatto obbligo, prima di allontanarsi, di provvedere alla pulizia dell'area occupata ed al recupero degli eventuali rifiuti prodotti.

I trasgressori del presente articolo saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 a Euro 500.00.

Art. 23.

Pulizia dei portici, dei marciapiedi o di altri spazi

I proprietari, e gli altri possessori o detentori di immobili sono tenuti a collaborare con il Comune al mantenimento della pulizia dei portici e dei marciapiedi privati di uso pubblico, per il tratto di rispettiva pertinenza.

I proprietari e gli altri possessori o detentori di aree private ubicate a confine con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere costantemente alla pulizia e manutenzione delle stesse.

Art. 24.

Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come sostanze polverose, terra, sabbia, liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo idoneo ad evitarne la caduta sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose e materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

In caso di inadempienza si procede ai sensi del Codice della Strada, con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 25.

Sgombero della neve

I proprietari e gli altri possessori o detentori di immobili sono tenuti a collaborare allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati e a mantenerli fruibili.

Gli stessi sono inoltre obbligati a rimuovere tempestivamente, con ogni cautela, le formazioni di ghiaccioli sulle gronde o terrazze sporgenti, o i cumuli di neve che minacciano di cadere dal tetto sul suolo pubblico, adottando le misure

necessarie per la tutela della sicurezza delle persone o delle cose.

Se detti interventi riguardano aree pubbliche, vanno comunicati senza ritardo al Comando di Polizia Locale, che autorizzerà la delimitazione dell'area interessata con le opportune prescrizioni.

Alla rimozione della neve che dovesse accumularsi in corrispondenza del passo carrabile durante le operazioni dei mezzi spazzaneve impegnati nello sgombero della carreggiata stradale, è tenuto a provvedere il titolare della relativa autorizzazione.

Art. 26.

Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli su aree pubbliche

E' proibito effettuare il lavaggio e la manutenzione di veicoli sul suolo pubblico.

L'inosservanza del presente divieto, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dell'ambiente, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 a Euro 500.00.

Art. 27

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione del Comune.

Art. 28.

Pulizia delle vetrine

L'occupazione temporanea, con scale o sgabelli, del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza autorizzazione, alla chiusura serale o prima delle ore 9.30 del mattino.

In ogni caso dette operazioni non devono minimamente arrecare intralcio al transito veicolare o pedonale.

Art. 29.

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o, comunque, aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti anche se a scopo pubblicitario.

E' altresì vietato il loro deposito all'esterno di veicoli in sosta che possa disperdersi o cadere al suolo.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio comunale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

Art. 30.

Detenzione di animali in centro abitato

Ferme restando le disposizioni delle leggi sanitarie e del regolamento comunale d'igiene, non è ammessa la presenza di allevamenti di animali nel centro abitato.

È consentito detenere presso la propria abitazione, purché idonea secondo le norme del Servizio Igienico Sanitario, esclusivamente animali da compagnia e/o guardia.

In ogni caso dalla presenza degli animali di cui sopra non deve derivare alcuna molestia per il vicinato.

Le valutazioni a tale riguardo sono di competenza del Servizio di Igiene Pubblica.

Per allevamenti di animali si devono intendere gli insediamenti con finalità produttive diverse per entità e qualità da quelle strettamente connesse all'uso familiare.

Gli animali posti in vendita nei negozi specializzati o nelle fiere stagionali devono essere tenuti in buone condizioni igienico-sanitarie.

La violazione alle disposizioni del presente articolo, constatata eventualmente anche dal personale tecnico dell'A.S.L., è punita con le sanzioni pecuniarie previste dalla vigente normativa, salvo in ogni caso l'obbligo della rimozione degli impianti di stabulazione illegali e l'allontanamento degli animali detenuti in condizione illecita.

Art. 31. Registrazione dei cani

Chiunque sia possessore o detentore di cani, è obbligato a registrarli per l'identificazione presso l'A.S.L. competente entro il secondo mese di vita.

All'atto dell'identificazione si devono indicare le generalità complete del proprietario e dell'eventuale detentore, il luogo dove il cane è custodito, nonché lo stato segnaletico (sesso, razza, età, taglia, colore del mantello, lunghezza del pelo).

Il cane verrà identificato con microchip, che sarà inserito sottocute all'animale dal Servizio Veterinario dell'ASL (o da un libero professionista che trasmetterà l'attestazione di registrazione ed identificazione entro i cinque giorni successivi all'ASL) nel momento medesimo dell'iscrizione alla Anagrafe Canina come disposto dalla Legge Regionale n. 18 del 19 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni.

Il codice del suddetto microchip verrà inserito negli appositi elenchi dell'Anagrafe Canina Regionale e consegnato, al proprietario o detentore del cane, il relativo un certificato.

Art. 32. Obblighi dei proprietari dei cani

I proprietari o detentori dei cani sono tenuti a segnalare all'A.S.L. -Servizio Veterinario- che gestisce l'Anagrafe Canina Regionale, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché l'eventuale cambiamento della sede di detenzione.

Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato entro tre giorni dal detentore al Corpo di Polizia Locale del Comune.

L'inosservanza degli obblighi fissati dagli articoli 39 e 40 è punita con le sanzioni stabilite dall'art. 5 della L. 281/91 e dall'art. 12 della L.R. 18 del 19.07.2004.

Art. 33. Obbligo di guinzaglio e museruola

1. Sulle pubbliche vie e piazze e negli altri luoghi aperti al pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio, in modo da impedire offese ai passanti, fermo restando il divieto assoluto di introdurre i cani nei luoghi in cui vige il divieto segnalato da apposito cartello.

2. Nelle aree private, nei cortili o in luoghi soggetti a pubblica servitù, i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone o agli altri animali, tutto ciò, ovviamente, fermo restando quanto previsto dall'art. 2052 C.C. e cioè che "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".

3. I cani posti a guardia delle abitazioni, orti, giardini e cantieri, non possono comunque essere tenuti in libertà tale da rendere loro possibile aggredire o mordere i passanti.

4. Dall'obbligo del guinzaglio sono esentati soltanto i cani da caccia sulle vie di campagna ed i cani dei pastori al momento in cui il gregge si trova al pascolo.

5. I cani appartenenti alle razze definite a rischio di aggressività a norma di legge, posti in circolazione sulle aree pubbliche comunali, sono soggetti all'obbligo contemporaneo di museruola e guinzaglio. Quest'ultimo deve avere una lunghezza massima di 1,5 – 2 metri a tutela dell'incolumità di quanti possono avere interazione con l'animale stesso.

Sono considerati a rischio aggressività le seguenti razze:

- American Bulldog;
- Cane da pastore di Charplanina;
- Cane da pastore dell'Anatolia;
- Cane da pastore dell'Asia Centrale;
- Cane da pastore del Caucaso;
- Cane da serra da Estreilla;
- Dogo Argentino;
- Fila Brasileiro;
- Perro da canapo major ero;
- Perro da presa canario;
- Pit bull;
- Pit Bull mastiff;
- Pit bull terrier;
- Rottweiler.

Art. 34

Obbligo di pulizia escrementi

I proprietari di cani o coloro che li hanno in custodia, sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sull'area pubblica.

È fatto obbligo a tutti i proprietari o conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici e nelle zone destinate a verde pubblico:

- 1) di munirsi, di paletta o altra idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni degli animali, da esibire su richiesta degli organi di controllo;
- 2) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni;
- 3) di chiudere quanto raccolto in sacchetti chiusi e di depositare gli stessi nei cestini per la raccolta dei rifiuti urbani;
- 4) di munirsi di bottiglietta d'acqua per lavare le deiezioni liquide del proprio cane sul suolo pubblico.

Gli organi di vigilanza sono tenuti a richiedere ed ottenere dagli accompagnatori degli animali la dimostrazione del possesso degli strumenti utili per la rimozione delle eventuali deiezioni del cane.

Il mancato possesso di strumenti idonei alla pulizia è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente regolamento.

La violazione degli altri obblighi di pulizia previsti dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a 500,00 salvo in ogni caso l'obbligo di provvedere all'immediata rimozione

Le sanzioni previste dall'articolo 92 del regolamento e quelle espressamente previste dal presente articolo non si applicano alle persone ipovedenti accompagnate dai cani guida.

Art. 35

Cani vaganti

La presenza di cani randagi o vaganti deve sempre essere denunciata al Comando di Polizia Locale del Comune.

I cani vaganti e gli altri animali per i quali non siano state interamente osservate le disposizioni che precedono e per i quali si presume una omessa custodia o un abbandono, saranno accalappiati e tenuti sotto osservazione sanitaria nel canile sanitario Locale, qualora il proprietario non si renda noto immediatamente, prima cioè che il cane venga accalappiato.

I suddetti cani saranno mantenuti sotto osservazione presso il canile sanitario per un periodo che, di norma, ha durata fino a dieci giorni, e sotto la supervisione del Servizio Veterinario dell'A.S.L. Durante il periodo di osservazione, i cani privi di tatuaggio o microchip verranno iscritti all'Anagrafe Canina e verrà loro apposto il microchip identificativo; saranno inoltre sottoposti ad esame clinico e agli eventuali trattamenti terapeutici e/o profilattici che si rendessero necessari.

Il Responsabile della custodia degli animali del Canile Sanitario deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, sotto il controllo del Servizio Veterinario dell'ASL. Sul registro devono essere annotati la data ed il luogo di cattura dell'animale vagante, i dati segnaletici dello stesso, il numero di tatuaggio o microchip, gli eventuali interventi sanitari, la data di cessione e le generalità del destinatario.

Se il proprietario si rende noto prima dell'accalappiamento, verrà omessa la cattura del cane e si procederà, a norma di legge.

Se il proprietario si rende noto successivamente, oltre all'applicazione della suddetta sanzione saranno poste a suo carico le spese per la cattura ed il mantenimento del cane relativo al periodo di custodia presso il canile, nonché le ulteriori spese eventualmente sostenute per le cure effettuate.

In caso di cattura di cani vaganti regolarmente tatuati o dotati di microchip, il canile sanitario provvederà all'individuazione del proprietario per la restituzione dell'animale, con addebito delle relative spese.

I cani non tatuati né microchippati, di età superiore ai due mesi, ritrovati vaganti e reclamati per la restituzione dal proprietario, devono essere inseriti nell'Anagrafe Canina Regionale e microchippati a spese del proprietario medesimo. Le spese di cattura e custodia del cane, nonché quelle inerenti ad eventuali cure, sono a carico del proprietario.

I cani accalappiati come indicato in precedenza e non reclamati dai loro padroni entro 60 giorni, verranno lasciati in custodia presso i canili rifugio e saranno affidati a chiunque ne faccia richiesta, con le modalità indicate nell'apposito Regolamento del Canile.

I cani catturati non possono essere ceduti in nessun caso per la sperimentazione.

Art. 36

Divieti riguardanti gli animali

È fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali che contrastino con le vigenti disposizioni di legge.

È fatto divieto di abbandonare animali sul territorio del Comune.

È fatto divieto di addestrare cani per la guardia e/o per altri scopi ricorrendo a violenze e percosse.

È fatto divieto di mettere in atto catture di animali randagi, ad eccezione di quelle effettuate dall'A.S.L., da altri enti autorizzati e da associazioni protezionistiche, a scopo di controllo demografico e per fini zooprofilattici.

È fatto divieto di mettere animali in spazi angusti, sui balconi e in ogni area di superficie inferiore ad otto metri quadri per cane adulto, privi dell'acqua e del cibo necessari. Il trattamento degli animali d'allevamento è definito dalle vigenti disposizioni di legge sulla protezione degli stessi.

È fatto divieto di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La catena deve avere una misura adeguata ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo di lunghezza di almeno cinque metri, onde permettere all'animale di muoversi senza restare impigliato nella catena. Gli animali che per il loro uso debbano essere tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e l'adeguato contenitore dell'acqua.

È fatto obbligo a tutti i proprietari o conduttori di cani, di impedirne la circolazione nelle aree verdi e/o di gioco dei seguenti luoghi:

- Parco IV Novembre;
- Piazza Matteotti;
- Ponte Romano, nella sola parte riservata a parco giochi per i bambini;
- Piazza XVI Marzo;
- Parco giochi in Cascina Mauletta
- Parco della Rimembranza.

È vietato condurre cani nei luoghi destinati all'esercizio del culto, nei cimiteri, nelle scuole e negli edifici pubblici e ove tale divieto sia previsto da apposito avviso.

Chiunque detenga un animale da affezione o accetti di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

Art. 37. Spettacoli con animali

È fatto divieto di svolgere sul territorio del Comune spettacoli od altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e che siano contrari alla loro dignità ed al loro rispetto.

Art. 38. Popolazione felina

La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrino problemi igienico-sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Comune che dispone i necessari accertamenti ed eventuali interventi da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.L.

Qualora, a seguito di accertamento congiunto da parte del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., la presenza di gatti risulti incompatibile, per motivi di ordine igienico-sanitario, con insediamenti a rischio (es. ospedali, asili, case di cura, ecc.) ovvero in caso di epidemie che mettano a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali, il Sindaco può disporre, con provvedimento motivato, la cattura e la collocazione degli animali in altra sede più idonea.

Il Comune, in accordo con il Servizio Veterinario dell'A.S.L., può decidere l'affidamento di colonie feline ad associazioni per la protezione degli animali.

Qualora si rendesse necessario il Comune può organizzare interventi di controllo demografico della popolazione felina che verranno effettuati sotto il controllo del Servizio Veterinario dell'A.S.L.

Gli interventi di sterilizzazione potranno essere effettuati da Veterinari liberi professionisti appositamente convenzionati con il Comune. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico del Comune.

Art. 39. Animali in cattività

È fatto divieto di detenere animali che non si possano adattare alla cattività.

E' inoltre vietato detenere animali d'affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

Art. 40. Sanzioni relative al capo IV

Salvo che il fatto costituisca reato ovvero sia perseguito da altra disposizione di legge, le violazioni del Capo IV del presente Regolamento sono accertate e punite ai sensi dell'art. 5 della legge 281/91, dell'art. 15 della L.R. 34/1993 nonché dall'art. 12 della L.R. 18/04.

Per tutte le altre ipotesi non rientranti nell'ambito applicativo delle richiamate leggi, si applica l'articolo 92 del presente regolamento.

CAPO V. DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 41. Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.

Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

I cortili e le pertinenze dei fabbricati privati, debbono essere mantenuti idonei in condizioni di pulizia. A tal fine e fatte salve eventuali contingenze di igiene pubblica, il competente ufficio comunale invita, con provvedimento motivato, gli interessati a eseguire le operazioni ritenute necessarie a titolo del decoro urbano.

E' fatto obbligo a chiunque proceda, fronte strada, a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre segnali ed avvisi visibili per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Gli stessi obblighi incombono ai proprietari delle insegne.

E' vietato imbrattare e insudiciare le targhe di pertinenza di fabbricati e affisse all'esterno degli stessi.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni degli edifici, sulle porte, sui monumenti e sui manufatti pubblici scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori od altra materia.

I proprietari dei fabbricati fronte strada hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba eventualmente presente tra il muro esterno dei fabbricati stessi ed il marciapiede o la carreggiata. E' consentita la presenza di piante rampicanti lungo il fronte degli stabili e delle recinzioni, contenute comunque entro la proprietà privata, quando i proprietari assicurino costanti interventi di manutenzione in modo da evitare ogni pregiudizio per la circolazione stradale.

Per le manutenzioni edili straordinarie dovranno essere effettuate le prescritte comunicazioni al competente Ufficio comunale al fine di acquisire le relative autorizzazioni.

Durante l'irrigazione di campi agricoli o l'annaffiatura di piante o giardini prospicienti il suolo pubblico non dovranno essere arrecati danni a terzi.

I trasgressori delle norme del presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00 ferme in ogni caso l'obbligo del ripristino immediato dello stato dei luoghi.

Art. 42. Collocamento di cartelli ed iscrizioni

L'esposizione o l'installazione di cartelli, insegne, striscioni, locandine ed altri analoghi mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, a carattere permanente o temporaneo, è soggetto ad autorizzazione del Comune.

L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle norme dettate dall'apposito Regolamento Comunale per il collocamento di mezzi pubblicitari sulle strade.

Eventuali cartelli o locandine, qualora posti su pali o alberi della pubblica illuminazione in occasione di manifestazioni religiose o pubbliche, dovranno essere rimossi entro le 48 ore successive all'evento.

Art. 43. Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Il collocamento di targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è subordinato ad autorizzazione del Comune, fatta salva l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge al riguardo.

Allo scopo devono essere sempre presentati disegni in scala adeguata ed in duplice copia delle opere o manufatti proposti e relative fotografie del contesto in cui gli stessi si intendono collocare, unitamente ai testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto dal caso. Il Comune, nel rilasciare l'autorizzazione, potrà riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 44.
Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti mobili di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta. In ogni caso gli stessi non devono essere causa di inconvenienti verso terzi.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 45.
Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, nei balconi e nei terrazzi è vietato il collocamento od il deposito di rifiuti od altri materiali che nuocciono all'estetica ed al decoro cittadino.

I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 a Euro 500.00 salvo comunque l'obbligo della rimozione dei suddetti materiali

Art. 46.
Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni

E' vietato lavare la biancheria ed i panni al di fuori di aree private.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

Art. 47.
Spolveratura di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni, prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Art. 48.
Balneazione

In tutti i luoghi aperti alla vista del pubblico ove sia consentita la balneazione, è vietato ogni comportamento contrario alla morale comune e alle leggi penali.

Gli stabilimenti balneari devono essere autorizzati dalla competente autorità.

Il Comune, su parere del competente Servizio Sanitario, dispone con ordinanza, a tutela della salute pubblica, il divieto di effettuare bagni in fiumi o specchi d'acqua.

Art. 49.
Bestiame macellato

In conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe capi di bestiame macellato od altre parti di animali.

Art. 50.
Recipienti e contenitori di rifiuti

E' vietato spostare, manomettere, danneggiare, insudiciare o, comunque, utilizzare in modo improprio i contenitori destinati alla raccolta differenziata di rifiuti, i cestini ed altri contenitori collocati sulla pubblica via con funzione di raccolta e di tutela della pulizia dell'abitato.

Art. 51.

Viali e giardini pubblici

Fatti salvi i soggetti autorizzati nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) a tutti coloro che hanno superato gli anni quattordici, utilizzare impianti ed attrezzature destinate al gioco dei bambini;
- b) utilizzare impianti ed attrezzature destinate al gioco dei bambini in maniera difforme a quanto indicato sui medesimi;
- c) introdursi con veicoli in genere nelle parti riservate ai soli pedoni ad eccezione dei velocipedi che vanno comunque condotti a mano;
- d) calpestare o sdraiarsi sulle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi impropriamente sulle panche od altri elementi di arredo urbano;
- e) arrecare danni alle fontanelle o impedirne il funzionamento;
- f) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua e rigagnoli;
- g) guastare o insudiciare le attrezzature destinate al gioco dei bambini, le panche e ogni altro elemento di arredo urbano, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare fioriere o piante in genere;
- h) collocare ed occupare anche temporaneamente sedie, panche o altri manufatti analoghi senza autorizzazione dell'Autorità Comunale;
- i) dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati;
- l) svolgere competizioni sportive senza autorizzazione;
- m) sostare con tende, roulotte o camper fuori dalle aree appositamente attrezzate a campeggio;
- n) organizzare, al di fuori delle aree appositamente attrezzate, Pic-nic, banchetti o altre iniziative similari, o cuocere cibi con grill o fuochi;
- o) consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con esclusione del consumo effettuato all'interno dei locali e presso i plateatici concessi ai pubblici servizi ivi esistenti.

Art. 52.

Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia.

E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, o attingerla con tubi od altri espedienti.

In luogo pubblico ed in prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, contenitori vari, indumenti e simili.

E' altresì, vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

E' vietato, inoltre, utilizzare fontane pubbliche per giochi d'acqua come schizzi, pompe d'acqua in pressione, etc.

Art. 53.

Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico, al decoro ed alla moralità

E' vietato:

- sedersi o sdraiarsi sulla sede stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie e sulle scale degli edifici pubblici e di culto e delle abitazioni private;
- sedersi impropriamente o sdraiarsi sulle panchine dei viali e dei giardini pubblici;
- salire o arrampicarsi su edifici pubblici e privati, sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, o camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti;
- dormire o compiere atti contrari al decoro ed alla moralità, nonché soddisfare esigenze fisiologiche sotto i portici, gli androni, le scale degli edifici pubblici ed altri luoghi aperti al pubblico o in vista di esso;
- gettare o abbandonare carte, bottiglie, lattine, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro tipo di rifiuto solido o liquido al di fuori degli appositi contenitori,
- introdurre, anche a spinta, ogni tipo di veicolo a motore all'interno delle aree destinate a parco pubblico e, comunque, ove è ammesso esclusivamente un accesso pedonale;
- danneggiare, deturpare e imbrattare con disegni, scritte e simili, i monumenti, le facciate degli edifici, la pavimentazione stradale e, in generale, tutti i beni comunali, immobili o mobili, impianti sportivi e di pubblica illuminazione;

Art. 54.
Recinzioni di terreni confinanti con strade di uso pubblico

I proprietari di fondi privati confinanti con strade o aree di uso pubblico del centro abitato, nel realizzare la recinzione della proprietà, fatte salve le autorizzazioni del caso, non possono impiegare filo di ferro spinato o altri materiali che possano costituire pericolo per l'incolumità pubblica.

Art. 55.
Alberi, siepi e piantagioni

A tutela del patrimonio stradale ed allo scopo di migliorare la sicurezza stradale, ferme restando le disposizioni del codice civile e del regolamento edilizio comunale in materia di distanze da rispettare per l'impianto di siepi o piantagioni lateralmente alle strade comunali e vicinali di uso pubblico, dal confine stradale all'interno del centro abitato, è fatto obbligo ai proprietari dei fondi confinanti con dette strade al rispetto di tale distanza delle siepi o piantagioni, anche se preesistenti, e di provvedere al taglio dei rami sporgenti delle piante al fine di evitare il protendersi degli stessi sulla sede stradale.

CAPO VI
QUIETE PUBBLICA

Art. 56.
Inquinamento acustico

Le norme del presente capo sono previste ad ulteriore tutela della pubblica quiete fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di inquinamento acustico.

Art. 57.
Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi o incomodi in fabbricati destinati a civile abitazione. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque adottare ogni accorgimento per evitare disturbo alla pubblica e privata quiete. Nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, edifici di culto, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente, previa specifica autorizzazione del Comune. L'Autorità Comunale può disporre ulteriori e più restrittive limitazioni in casi particolari. Il competente settore in materia di ambiente, in collaborazione con il servizio sanitario e l'ARPA, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori od altri incomodi e promuovono i necessari provvedimenti, affinché le industrie e le attività rumorose adottino opportuni accorgimenti al fine di ridurre il livello dei rumori stessi nei limiti consentiti. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità di coesistenza dell'esercizio delle attività di cui trattasi con lo svolgimento della vita cittadina, il Comune può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi od incomodi ed ordinare il trasferimento della sede dell'attività in area più idonea. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia al Regolamento Acustico Comunale.

Art. 58.
Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e la diffusione di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute o che risultino nauseanti per la comunità. Oltre agli adempimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Comune, su parere delle competenti Autorità sanitarie, potrà adottare tutti i provvedimenti che la situazione contingente dovesse richiedere, prescrivendo l'adozione di idonei impianti di depurazione. In caso di inosservanza o di recidiva delle prescrizioni impartite, potrà, disporre la sospensione dell'attività.

Art. 59.

Funzionamento di apparecchiature sonore nelle abitazioni

L'uso all'interno delle abitazioni di apparecchi radiotelevisivi, stereofonici o di strumenti musicali deve essere effettuato a volume moderato e nel rispetto del riposo altrui.

Art. 60.

Pubblicità fonica, venditori e suonatori ambulanti

Comunicati ed avvisi sonori ed ogni altra forma di pubblicità fonica all'interno del centro abitato è consentita, previa autorizzazione del Comune, nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00, nei modi e nelle zone previste dal vigente Regolamento di attuazione del piano di classificazione acustica Comunale.

In tutti i casi il livello sonoro non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal relativo regolamento comunale in funzione delle destinazioni urbanistiche delle zone territoriali.

Fuori dal centro abitato è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto dei limiti temporali previsti dal C.d.S.

Gli esercenti il mestiere di cantante o suonatore ambulante, per esercitare la loro attività devono munirsi delle prescritte autorizzazioni ed attenersi alle disposizioni loro impartite dal competente ufficio del Comune.

Agli operatori commerciali su aree pubbliche durante lo svolgimento del mercato e delle fiere o in forma itinerante, non è consentito reclamizzare la merce ad alta voce per attirare l'attenzione della clientela o di fare uso di strumenti di amplificazione arrecanti molestia.

Art. 61.

Schiamazzi, grida e canti molesti e accattonaggio sulle pubbliche vie

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti molesti nelle vie e piazze, tanto di giorno quanto di notte.

Ai trasgressori sarà applicata, salvo che il fatto costituisca reato la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo, causando disturbo o molestie ai passanti od intralciando il traffico pedonale o veicolare.

Art. 62.

Luoghi di pubblico spettacolo e pubblici esercizi

Le sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora utilizzati in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, devono avere i requisiti acustici determinati dal regolamento di attuazione della legge 25 ottobre 1995, n. 447.

Nel periodo di apertura al pubblico il gestore dei locali in argomento, o il soggetto che utilizza autonomamente gli impianti elettroacustici in dotazione, verifica i livelli di pressione sonora da questi generati affinché non siano superati i valori prescritti. Per la verifica dell'idoneità dell'impianto elettroacustico e delle sue caratteristiche tecniche il gestore si avvale di un tecnico competente in acustica che redige la relazione tecnica, di cui al richiamato regolamento di attuazione, da cui si rileva che l'impianto non è in grado di superare il limite fissato per le caratteristiche del locale stesso.

Art. 63.

Campeggio non autorizzato

Ad eccezione che nelle apposite aree attrezzate allo scopo, è tassativamente vietata la predisposizione di aree per l'impiego continuativo di mezzi di qualsiasi genere, caravan e case mobili, se non nelle aree destinate dal piano Regolatore a tale scopo.

E' parimenti vietato a chiunque di costituire, anche temporaneamente, accampamenti di qualsivoglia genere.

I trasgressori saranno diffidati a provvedere all'immediato ripristino dello stato dei luoghi, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente regolamento.

CAPO VII. NORME DI SICUREZZA

Art. 64.

Sostanze esplosive, infiammabili e combustibili

I depositi di sostanze esplosive, combustibili e infiammabili sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge.

I predetti depositi devono avere sede, di regola, fuori dal centro abitato.

I titolari dei depositi delle sostanze esplosive, infiammabili e combustibili, sono tenuti a comunicare al settore comunale competente in materia di protezione civile, i dati relativi al deposito, gli eventuali piani di emergenza, la quantità e la natura delle sostanze anzidette e ogni altro elemento ritenuto, da tale settore rilevante ai fini della protezione civile comunale.

E' vietato detenere nell'ambito del territorio comunale, sostanze o materiali esplodenti, infiammabili e combustibili, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione delle Autorità competenti.

Art. 65.

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei delle case di abitazione è concessa la detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento e per gli usi domestici degli inquilini, a condizione che detti sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

All'interno dei locali è vietato ammassare materiale da imballaggio o di carta straccia e simili sostanze, che possano anche solo potenzialmente, costituire esca d'incendio.

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre e le aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti, vetri e reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il getto di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nei vani scala, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente infiammabili, combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio alle persone.

Come norme base di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni minime, fatte salve le ulteriori norme previste da leggi speciali in materia:

- a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali, ove trovasi l'apparecchio utilizzatore, e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;
- b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature, dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
- c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore, realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare fughe di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
- d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del combustibile.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Art. 66.

Fucine e forni

E' vietato attivare forni o fucine senza autorizzazione delle Autorità competenti che, caso per caso, stabiliranno le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà obbligatoriamente adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

L'inosservanza delle prescrizioni, stabilite dall'autorizzazione, determinerà la revoca della stessa, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge.

Art. 67.

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare uso di qualunque tipo di armi da sparo.

E' vietato gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi, oggetti accesi e qualsivoglia tipologia di materiale

esplodente, in aree pubbliche e sulle pubbliche vie.

E' altresì vietato, in prossimità delle abitazioni, scuole, case di cura e di riposo, l'utilizzo di materiali pirotecnici, benché per loro natura e funzione siano concepiti non per causare esplosioni e rumori molesti ma siano limitati alla produzione di effetti luminosi.

Per l'utilizzo dei suddetti si rimanda alla Circolare del Ministero dell'Interno del 13 luglio 2017, contenente disposizioni in ordine alla sicurezza in occasione dell'accensione di fuochi d'artificio.

Art. 68. Strumenti da taglio

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno a terzi.

L'uso ed il porto improprio di tali attrezzi saranno perseguiti a norma di legge.

Art. 69. Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari.

Il trasporto di liquidi o di materiali in contenitori chiusi sotto pressione deve essere effettuato con l'adozione delle cautele previste dalle norme di settore per impedire scoppi o rotture o perdite del contenuto.

Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni a terzi.

Art. 70. Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioi, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.

Il Comune può prescrivere ai proprietari degli immobili l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari a tutela della pubblica incolumità.

E' fatto obbligo, ai proprietari di edifici, di impedire il gocciolamento dai canali di gronda di acqua piovana o di caduta di neve dai tetti su suolo pubblico.

In caso di inottemperanza, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni, previa formale diffida, lavori potranno essere eseguiti d'ufficio a spese dei proprietari inadempienti.

Art. 71. Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque rottura che si verifichi su pavimentazioni, griglie, e simili manufatti esistenti sotto i portici o su marciapiedi o altre aree di proprietà privata, soggetti a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparata a cura del proprietario il quale ha l'obbligo di segnalare, preventivamente, l'esecuzione dell'intervento di manutenzione al Comune che, al fine di garantire la sicurezza della circolazione che su dette aree si realizza, dovrà concorrere con il proprietario alle spese di manutenzione, fatte salve eventuali convenzioni stipulate tra le parti in conseguenza delle quali varranno le condizioni ivi pattuite.

Art. 72. Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Qualora si intenda avviare i lavori per una nuova costruzione od il riattamento e la demolizione di edifici preesistenti o simili, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di legge, se il cantiere interessa anche parzialmente il suolo di uso pubblico, il committente, oltre a chiedere l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, deve provvedere alle prescrizioni impartite nel rispetto delle norme del Codice della Strada sino all'ultimazione dei lavori del cantiere stesso.

Nel caso in cui si rendesse necessaria l'eventuale deviazione della circolazione stradale su percorsi stradali alternativi, la collocazione e la fornitura della relativa segnaletica stradale occorrente per la sua attuazione è sempre a carico del richiedente.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili su area di uso pubblico, dovranno essere realizzati in osservanza alle norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di esercizio dell'attività edilizia, e protetti con idonei accorgimenti in modo da evitare, oltre il pericolo di caduta polvere e materiali, anche qualsiasi danno ai passanti.

Art. 73.

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso a chiave e muniti di altri eventuali ripari idonei ad impedire che persone, animali, oggetti e materiali vari possano cadervi all'interno.

Le operazioni di spurgo di pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei reflui con idonea attrezzatura munite con dispositivi atti a non disperdere i liquidi.

I trasgressori del presente articolo saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 a Euro 500.00 salvo in ogni caso l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 74.

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le aree private di libero accesso al pubblico, dovranno essere, nelle ore notturne, convenientemente illuminate.

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 75.

Norma di rinvio

Le disposizioni del presente capo sono meramente integrative, attuative o rafforzative di obblighi previsti delle vigenti norme di legge in materia di commercio in sede fissa, alle quali si fa integrale rinvio, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento.

Art. 76.

Orari degli esercizi

I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 77.

Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

Tutte le merci devono essere vendute a peso netto, nel rispetto della vigente normativa inerente la vendita a peso netto delle merci.

Le bilance e gli strumenti di misura devono essere sempre puliti e collocati in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Gli strumenti di misura devono essere conformi ai requisiti di legge, essere sottoposti a manutenzione periodica e devono risultare sempre in perfetta efficienza.

All'acquirente deve essere consentita la diretta visualizzazione del peso netto del prodotto che acquista.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche prescritte per gli imballaggi, destinati a venire a contatto con gli alimenti stessi, ai sensi delle vigenti norme di legge.

Art. 78.

Vendita e scorta delle merci

In nessun caso può essere rifiutata la vendita di generi di prima necessità salvo i prodotti preconfezionati. In nessun caso

può essere rifiutata la vendita di generi di prima necessità con finalità di accaparramento ed occultamento. I rivenditori devono essere costantemente forniti, se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e, comunque, tali da corrispondere alle normali richieste della clientela. Le scorte delle merci dovranno essere conservate nel rispetto delle vigenti norme igienico- sanitarie.

Art. 79.

Vendita del pane

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi contenitori, difesi dagli insetti e situati in modo da vietarne la manipolazione diretta da parte degli acquirenti.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo richiede, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta, al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

Per il pane posto in vendita negli esercizi di rivendita, fornito da diversi panifici, dovrà essere possibile risalire, per ogni quantitativo e qualità di pane, al relativo fornitore.

I rivenditori debbono essere in grado di esibire, alle autorità competenti, le rispettive distinte rilasciate dai fornitori, sino all'esaurimento del pane al quale le stesse si riferiscono.

Il consumatore deve essere messo in grado di distinguere, a mezzo di appositi cartellini esposti in modo ben visibile all'interno dell'esercizio, la qualità ed il prezzo dei vari tipi di pane.

Art. 80.

Vendita di angurie (ovvero cocomeri), castagne e simili prodotti

Salvo che per gli operatori provvisti della relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e per i produttori agricoli regolarmente autorizzati, non è consentita la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come angurie (ovvero cocomeri), castagne, uva ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta scioppata, candita ecc.

Art. 81.

Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in sede fissa deve essere esercitato in locali riconosciuti idonei dal punto di vista strutturale, igienico - sanitario ed urbanistico dalle Autorità competenti.

L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, e dovrà rispettare le prescrizioni che saranno indicate in relazione al genere del commercio che si effettua.

Art. 82.

Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali

L'apertura o il trasferimento di esercizi commerciali è subordinata alle vigenti disposizioni legislative in materia di commercio, edilizia-urbanistica e, qualora l'attività riguardi il settore alimentare, al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie stabilite dal competente servizio sanitario

CAPO IX.

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 83.

Norma di rinvio

Le disposizioni del presente capo sono meramente integrative, attuative o rafforzative di obblighi previsti delle vigenti norme di legge in materia di commercio su aree pubbliche, alle quali si fa integrale rinvio, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento.

Art. 84.
Esercizio del commercio su aree pubbliche

Il mercato settimanale e le fiere di merci si svolgono nelle aree e nei giorni stabiliti dal Comune.

Art. 85.
Vendita itinerante

I venditori in forma itinerante non possono esercitare la vendita nei luoghi vietati dall'Autorità Comunale con apposita ordinanza per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e di pubblico interesse.

CAPO X
DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 86.
Esercizio di mestieri girovaghi

L'esercizio dei mestieri girovaghi, sia in forma abituale che occasionale, è consentito solo ai soggetti autorizzati, previa istanza al Comando di Polizia Locale, limitatamente alle aree all'uopo destinate ed individualmente assegnate.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi nonché richiamarne l'attenzione con grida o schiamazzi.

Art. 87.
Esercizio di guide pubbliche

L'esercizio del mestiere di guida è subordinato alla presentazione di apposita comunicazione al Comune.

L'Autorità Comunale, preso atto della comunicazione di cui al comma precedente, indicherà i musei e i monumenti che le guide potranno illustrare al pubblico.

Le guide pubbliche autorizzate nell'esercizio delle loro mansioni dovranno portare un cartellino con l'indicazione "*Guida autorizzata*".

Art. 88.
Venditori di giornali

I venditori di giornali che svolgono la propria attività in chioschi fissi, su suolo pubblico, non potranno estendere l'esposizione di giornali, o di altro, oltre i limiti del loro banco, salvo specifica autorizzazione del Comune.

Ove ragioni di transito lo consentono ed il proprietario del fabbricato lo permetta, potrà consentirsi l'esposizione di giornali in bacheca a filo del muro.

Art. 89.
Baracche o tende per pubblici spettacoli

Senza autorizzazione del Comune, non si potranno collocare baracche, tende, chioschi, tendoni o altre installazioni per lo svolgimento di pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, qualora siano esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, dovranno essere, a cura dei titolari di autorizzazione, installate a regola d'arte, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni di legge e nel rispetto di altre eventuali disposizioni particolari che potranno essere stabilite in riferimento alla situazione contingente.

Il suolo pubblico, nei pressi delle anzidette installazioni, dovrà essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro, a cura del titolare dell'autorizzazione; al termine della concessione di occupazione del suolo, salva diversa disposizione, le strutture dovranno essere immediatamente rimosse e ripristinato lo stato dei luoghi.

Ai titolari delle autorizzazione non è consentito:

a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi

b) tenere aperte le baracche, le tende o i chioschi oltre gli orari stabiliti nell'autorizzazione.
L'Autorità Comunale si riserva la determinazione degli orari degli spettacoli suddetti.

Art. 90.

Forme speciali di vendita

La vendita o la semplice esposizione di merce effettuata "porta a porta" è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge alle quali si rinvia integralmente.

Gli incaricati dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento con fotografia. Il tesserino dovrà riportare il nome della ditta, la sede, gli estremi della comunicazione inviata al Comando Polizia Locale e alla locale Stazione Carabinieri, nonché la firma autografa del titolare; detto tesserino dovrà essere esibito a richiesta dei privati cittadini o degli operatori addetti al controllo

CAPO XI

MANIFESTAZIONI E CORTEI

Art. 91.

Processioni - Manifestazioni

Le processioni od altre manifestazioni religiose che prevedano cortei di persone o di veicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale.

Il responsabile dell'organizzazione dovrà presentare idonea e tempestiva comunicazione al Questore, con almeno tre giorni di preavviso, fatte salve le specifiche attribuzioni dell'Autorità Comunale

CAPO XII

SANZIONI

Art. 92.

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le disposizioni generali di cui alle sezioni I e II del cap. I della Legge 24 novembre 1981, n.689.

Le modalità di accertamento delle violazioni amministrative alle norme del presente Regolamento, fatti salvi eventuali casi di connessione obiettiva con un reato, seguono le disposizioni stabilite dalla legge 24.11.1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.

L'Autorità competente, cui far pervenire rapporti, ai sensi dell'art. 17 della richiamata L. 689/1981, scritti difensivi o documenti è il Sindaco del Comune di Romagnano Sesia.

Salve le sanzioni espressamente irrogate per la violazione di singole disposizioni – o parte di esse – del presente Regolamento e salvo che il fatto sia diversamente sanzionato da norme di fonte superiore, per le violazioni delle norme del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00 come previsto dall'art. 7 bis della L. 267/2000, salvi in ogni caso gli obblighi di risarcimento dei danni o rimessa in pristino ove previsti. All'accertamento della violazione consegue l'obbligo di cessare immediatamente l'abuso e di ripristinare l'originario stato dei luoghi.

Alla contestazione delle violazioni di cui al presente regolamento si procede nei modi, nelle forme e nei termini di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

La violazione delle Ordinanze del Sindaco, adottate ai sensi ed entro i limiti del presente Regolamento, e di ogni altra Ordinanza Comunale di Polizia Locale sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 250,00, salvo che il fatto costituisca reato o risulti sanzionato da altre disposizioni di legge.

Per le violazioni di cui al presente regolamento il trasgressore è ammesso ad effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi con le modalità e nei termini prescritti dall'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n.689

Non è consentito il pagamento a mani dell'agente accertatore della violazione.

Le spese per le operazioni di ripristino che si siano rese necessarie a seguito della violazione commessa sono a carico del trasgressore e delle persone che ai sensi dell'art. 6 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, sono obbligati in solido.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 93.

Disposizioni transitorie

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento tutti i titolari di autorizzazioni o concessioni il cui contenuto non risulti più conforme alle disposizioni del presente regolamento, dovranno presentare domanda di rinnovo all'Autorità Comunale per consentire l'adeguamento delle suddette alle disposizioni sopravvenute.

Art. 94.

Norma di rinvio

Le norme del presente Regolamento hanno funzione integrativa, attuativa e rafforzativa delle norme e disposizioni vigenti, generali e speciali, emanate dallo Stato e dalla Regione, alle quali si rinvia per tutto quanto non espressamente disposto.

Art. 95.

Entrata in vigore – Abrogazioni

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e successivamente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Abroga tutti i regolamenti e le ordinanze preesistenti riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento suddetto ed in contrasto con esso.